

REGOLAMENTO D' ISTITUTO

PREMESSA

Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio d'Istituto, nella seduta del 11/03/2024 con delibera n 19, previo parere favorevole del Collegio dei Docenti. Qualsiasi variazione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

L'Istituto Scolastico Comprensivo "N. Nicolini" Orsogna-Tollo adotta il presente regolamento per: realizzare pienamente gli obiettivi propri della scuola;

- utilizzare in modo adeguato e funzionale risorse umane e spazi;
- ottimizzare l'impianto organizzativo; tutelare la sicurezza personale, altrui e propria; stabilire i comportamenti richiesti ad operatori ed utenti;
- salvaguardare il patrimonio.

Il presente Regolamento costituisce riferimento e norma per il personale, per gli alunni, per l'utenza in genere dell'Istituto; ha validità per tutti i plessi dell'Istituto, fatte salve le esplicitate differenze locali.

ALUNNI

Art. 1 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI

a. La scuola riveste un ruolo fondamentale nella formazione di un individuo non soltanto per il sapere che trasmette ma soprattutto perché l'ambiente scolastico è momento centrale per lo sviluppo della socialità della persona. Ogni alunno si confronta con se stesso e con l'altro in un contesto di reciprocità nel quale vi è corrispondenza tra diritti e doveri come si conviene ad una società sempre più multiculturale, che si nutra di rispetto, integrazione e tolleranza.

DIRITTI

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e che sia aperta alla pluralità delle idee.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla realizzazione di attività interculturali.

DOVERI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio:
 - a. in caso di sciopero, le famiglie sono tenute ad accertarsi della regolarità del servizio e a rispettare le disposizioni comunicate dalla scuola;
 - b. ogni famiglia è tenuta a fare il possibile per evitare le assenze non dovute a cause di forza maggiore;
 - c. ogni famiglia è tenuta a far rispettare gli orari di ingresso e di uscita giornalieri;
 - d. gli alunni sono tenuti a svolgere regolarmente i compiti assegnati per casa, rispettando le consegne e i tempi stabiliti dai docenti.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi, nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola, degli adulti in generale e dei loro compagni; pertanto:
 - a. ogni studente si rivolgerà con adeguate modalità di cortesia ai docenti e a tutto il personale della scuola, in relazione alla propria età e alla sua conoscenza della lingua italiana;

- b. ogni studente si rivolgerà ai propri compagni con rispetto, evitando l'uso di parole volgari, offensive o lesive dell'identità personale;
 - c. ogni studente dovrà evitare di suggerire, proporre o imporre ai compagni comportamenti scorretti e contrari al presente regolamento;
 - d. ogni studente eviterà di utilizzare gli strumenti informatici e tecnologici, sia di proprietà della scuola, sia personali, per qualunque scopo che possa arrecare direttamente o indirettamente offesa o violare la *privacy* di compagni, insegnanti e di tutto il personale scolastico.
3. Gli studenti condividono la responsabilità e collaborano al fine di rendere accogliente l'ambiente scolastico, considerando l'averne cura un importante fattore di qualità della vita della scuola stessa. A tal fine saranno promosse iniziative educative sia temporanee che prolungate nel tempo; pertanto:
- a. ogni studente è tenuto ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e a quello di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica;
 - b. ogni studente è corresponsabile, insieme con i compagni, delle condizioni di pulizia ed igiene della propria aula e degli spazi comuni utilizzati. Tutti sono tenuti ad evitare di sporcare gli spazi e gli arredi (lasciando in giro cartacce, scrivendo sui banchi o simili) e a riordinare i locali utilizzati alla fine delle attività, secondo le indicazioni dei docenti;
 - c. ogni studente è tenuto ad un utilizzo corretto degli strumenti e di tutte le dotazioni in uso alla scuola.

Art. 2 - INGRESSO E ACCOGLIENZA

Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola dove sono accolti dai docenti nell'atrio o nelle classi a seconda delle disposizioni previste nei singoli plessi.

Art. 3 - COMUNICAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA

Le comunicazioni ufficiali avvengono tramite Registro Elettronico, Sito, Mail ufficiali.

Art. 4 - RITARDI – ASSENZE - USCITE ANTICIPATE

Le assenze e i ritardi devono essere giustificati per iscritto dai genitori tramite gli appositi moduli pubblicati sul sito. L'insegnante della I ora provvederà a giustificare e compilare il Registro Elettronico.

Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta e venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento).

Art. 5 - ESONERI

Gli alunni che per motivi di salute non potranno seguire le lezioni di educazione fisica, dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore.

Gli alunni che chiedono l'esonero dall'insegnamento della religione cattolica si avvalgono delle attività integrative.

Art. 6 - ASSISTENZA E VIGILANZA IN ORARIO SCOLASTICO

Norme per docenti e personale ATA

1. Fa parte degli inderogabili obblighi di servizio imposti a docenti e personale ATA la vigilanza degli alunni, secondo il proprio orario di servizio nelle rispettive classi e/o ambienti e spazi della scuola. I collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti e garantiranno la vigilanza ai piani. I docenti, al fine di assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, sono tenuti ad essere presenti in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (Capo IV, Art.29 – punto 5 CCNL 2006-09) fatte salve situazioni di emergenza che richiedano misure eccezionali.
2. L'avvicinarsi degli insegnanti al cambio dell'ora dovrà avvenire con sollecitudine. I docenti che entrano in

servizio a partire dalla seconda ora in poi, o che hanno un'ora libera prima della lezione, sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata. Nel caso in cui la lezione si sia svolta in un'aula speciale, in un laboratorio, in palestra o all'esterno, l'insegnante riaccompagnerà gli alunni in classe, affidandoli al collega dell'ora successiva.

3. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, gli insegnanti e i collaboratori scolastici presenti sono tenuti a vigilare sugli alunni informando quanto prima l'ufficio di segreteria, affinché provveda ad organizzare una tempestiva sostituzione.
4. In caso di allontanamento dell'insegnante dall'aula (per particolari necessità) e durante il cambio turno dei docenti, la vigilanza degli alunni sarà curata dal personale ausiliario. I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal profilo professionale (CCNL 2006-09).
5. Durante l'intervallo la vigilanza sarà garantita dal docente in orario prima della ricreazione; su indicazione del docente, gli alunni resteranno in classe oppure nello spazio antistante l'aula oppure si recheranno in giardino. In quest'ultimo caso i docenti dovranno accompagnare gli alunni all'esterno in fila ordinata, mantenere unito il gruppo degli alunni, vigilando affinché rimangano in un'area circoscritta che ne permetta l'attenta sorveglianza.
6. Gli alunni potranno accedere ai servizi, non più di due alla volta, solo previo permesso dell'insegnante. L'uscita per accedere ai servizi alla prima e alla quarta ora è consentita solo in casi di necessità urgente (fatte salve diverse disposizioni del Dirigente derivanti da situazioni eccezionali).
7. Solo i docenti potranno autorizzare le uscite degli alunni dalle aule durante le lezioni.
8. Qualsiasi spostamento del gruppo classe, fuori e dentro l'edificio scolastico, si svolgerà sotto la sorveglianza dei docenti e/o del personale ausiliario dislocato ai piani. I trasferimenti per recarsi in palestra, nei laboratori e/o nelle aule speciali devono avvenire nel massimo ordine e silenzio per non disturbare le lezioni in corso.
9. Al termine delle lezioni i docenti accompagneranno gli alunni all'uscita in modo ordinato e composto, vigilando su di essi fino ai cancelli dell'edificio e prestando particolare attenzione agli alunni con disabilità e a tutte quelle situazioni che appaiano problematiche o complesse.

Norme per gli alunni

1. È vietato l'ingresso degli alunni all'interno della scuola prima del suono della campanella. L'uscita dai cancelli della scuola deve essere immediata.
2. Durante il cambio classe dei docenti, gli alunni non usciranno nel corridoio, ma dovranno restare nella propria aula sotto il controllo dell'insegnante che ha terminato la lezione o del personale non docente con compiti di vigilanza.
3. Al termine delle lezioni non è consentito a nessun alunno rientrare nell'edificio scolastico, salvo che per attività programmate.
4. Durante l'intervallo gli alunni possono conversare e consumare la merenda nell'ambito delle proprie aule o dei corridoi ad esse antistanti, salvo diverse disposizioni del Dirigente scolastico. È assolutamente vietato passare da un piano all'altro, come pure intraprendere giochi pericolosi o non adatti ad uno spazio chiuso.
5. Per la partecipazione a uscite didattiche, viaggi d'istruzione, progetti extracurricolari, ogni alunno dovrà essere autorizzato per iscritto dai genitori. In caso di uscita dall'edificio scolastico, tutti i partecipanti dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento.

Art. 7 - NORME DI COMPORTAMENTO

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. Sono inoltre tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni.

A - MANCANZE NELL'ASSOLVIMENTO DEI DOVERI SCOLASTICI

Si configurano come mancanze nell'assolvimento dei doveri scolastici:

- a) presentarsi in ritardo alle lezioni;
- b) non giustificare le assenze e i ritardi nei tempi e nei modi previsti;
- c) presentarsi alle lezioni privi del materiale;
- d) non rispettare le consegne ricevute dai docenti;

- e) falsificare la firma sul diario o su avvisi di documentazione da consegnare alle famiglie;
- f) non assolvere agli impegni di studio: non seguire le lezioni, non studiare, non eseguire i compiti assegnati, non prestare attenzione, non collaborare alle attività di gruppo.

B - MANCANZE COMPORTAMENTALI

Si configurano come mancanze comportamentali:

- a) disturbare durante le lezioni, durante il cambio dell'ora o nei momenti non strutturati;
- b) comportarsi scorrettamente in relazione alle verifiche (copiatura, alterazione del voto, danneggiamento della prova ecc.);
- c) allontanarsi dall'aula/dal piano/dai laboratori o dalla palestra, senza l'autorizzazione del docente;
- d) allontanarsi dall'edificio scolastico;
- e) allontanarsi durante le uscite e/o i viaggi di istruzione senza l'autorizzazione del docente;
- f) tenere comportamenti inficianti l'attività di vigilanza;
- g) utilizzare il telefono cellulare o qualsiasi altro apparecchio elettronico idoneo a registrare e diffondere suoni e/o immagini durante l'orario scolastico o tenerlo acceso anche in modalità *stand-by*;
- h) consumare sigarette e sostanze illegali all'interno dell'edificio e/o negli spazi di pertinenza;
- i) usare illecitamente i distributori di cibo e bevande;
- j) presentarsi con un abbigliamento non idoneo;
- k) saltare e "marinare" le lezioni, organizzare e partecipare ad assenze collettive;
- l) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria sicurezza;
- m) danneggiare volontariamente le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi scolastici;
- n) usare un linguaggio scorretto, irrispettoso, osceno e blasfemo;
- o) introdurre estranei nella scuola senza autorizzazione da parte del Dirigente scolastico.

C - COMPORTAMENTI NON RISPETTOSI NEI CONFRONTI DEI COMPAGNI, DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DELL'INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO SCOLASTICO

Si configurano come insieme di comportamenti non rispettosi nei confronti dei compagni, del personale della scuola e dell'integrità del patrimonio scolastico:

- a) mancare di rispetto con atteggiamenti, gesti, parole al Dirigente scolastico, ai docenti, al personale tutto della scuola, ai compagni e ad altri adulti presenti durante attività curricolari ed extra-curricolari, anche attraverso l'ausilio di internet o comunque di mezzi informatici;
- b) pubblicare, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social-networks di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc. commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto le persone indicate al punto precedente del presente regolamento. Costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come discriminatorie e/o razziste;
- c) inviare ai soggetti indicati sopra (punto a) messaggi a contenuto sessuale mediante strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo;
- d) minacciare di violenze fisiche o di molestie sia verbalmente sia mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici i soggetti menzionati al punto a);
- e) sottrarre o danneggiare beni o materiali altrui sia all'interno dei locali della scuola che in altri ambienti in cui si svolgono le attività didattiche;
- f) compiere atti di violenza sui soggetti indicati al punto a, in qualsiasi tempo ed in qualsiasi luogo;
- g) compiere atti di bullismo e atteggiamenti intimidatori reiterati verso i soggetti indicati al punto a);
- h) disturbare, impedendo ai compagni di seguire con attenzione le lezioni e all'insegnante di svolgere il proprio compito;
- i) sottrarre e/o utilizzare le password del personale docente per l'accesso al registro elettronico e/o falsificare le valutazioni inserite dai docenti o le annotazioni inserite dai docenti o dal Dirigente scolastico;
- j) introdurre nella scuola oggetti potenzialmente pericolosi per se stessi e per gli altri;
- k) compiere atti che possano compromettere l'incolumità degli altri alunni e/o di tutto il personale presente nella scuola.

Si precisa infine che si configurano come comportamenti soggetti a sanzioni disciplinari tutti quelli che,

pur non essendo contemplati nell'elenco sopracitato (punto A, punto B e punto C) risultino comunque non conformi al Regolamento d'Istituto, alle disposizioni del Dirigente Scolastico e alle consuetudini che normano una corretta convivenza civile.

8. DIVIETI

Divieti

1. Ai sensi della legge 584 dell'11/11/75 è assolutamente vietato fumare nei locali della scuola. Ai sensi dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, come modificato dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, il divieto è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. I trasgressori saranno sanzionati secondo le disposizioni di legge.
2. È vietato l'uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici e digitali (*smart-watch, tablet ecc.*) durante le attività didattiche e formative, tranne nei casi in cui tali dispositivi si rendano necessari per lo svolgimento delle attività stesse. Per gli studenti è comunque necessaria l'autorizzazione all'uso didattico dei dispositivi da parte del docente che svolge l'attività.
3. Il divieto suddetto si applica anche a tutti i docenti ed ATA (C.M. n. 362 del 25 Agosto 1998), nonché agli esperti, ai supplenti e in generale a tutto il personale che operi nell'istituto in relazione allo svolgimento delle attività didattiche, laboratoriali, progettuali o tecniche. Tale personale, dunque, non potrà utilizzare il telefono cellulare per motivi personali quando è impegnato nelle aule, nei laboratori e, in generale, quando svolge attività didattiche con gli allievi.
4. È vietata l'acquisizione e la diffusione di filmati, foto, immagini e scritti che violino la privacy di alunni, docenti e personale scolastico. L'utilizzo della strumentazione per la raccolta di immagini e filmati è consentito solo previa apposita autorizzazione all'uso di immagini. Ai genitori è consentito l'uso personale di immagini, ma non la divulgazione, senza previa autorizzazione.

DOCENTI

Art. 1 - FUNZIONE DOCENTE

L'art. 395 del D.Lgs. 16-4-1994, n. 297 (T.U. delle leggi sull'istruzione) definisce la funzione docente come "esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".

In tal senso dispone anche l'art.26, comma 1 del CCNL per il quadriennio 2006/2009 che recita: "La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione".

La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica in attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.

Art. 2 - LE ATTIVITÀ INDIVIDUALI

Le attività individuali, si suddividono in: attività di insegnamento, attività funzionali all'insegnamento, attività agiuntive.

Relativamente alle attività di insegnamento l'orario di servizio è articolato su 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, 22 ore nella scuola primaria più 2 ore settimanali da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica e 18 ore nella scuola secondaria di I grado.

Nella scuola secondaria il personale con meno di 18 ore settimanali è tenuto a completare l'orario con l'insegnamento in classi collaterali, in interventi didattici ed educativi integrativi ovvero attraverso supplenze o rimanendo a disposizione per attività parascolastiche e interscolastiche.

Le attività dei docenti stabilite nell'art.28 del CCNL definiscono la possibilità di rimodulazione dell'orario di insegnamento tradizionale dei docenti di cui all'art.28 comma 5 del CCNL 29/11/2007, introducendo l'opportunità di destinare tale orario parzialmente o integralmente per lo svolgimento di attività di potenziamento o attività organizzative rientranti nell'art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001, nonché quelle di cui all'art.1, comma 83, della Legge n.107 del 2015, ferma restando la prioritaria copertura dell'orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici.

Art. 3 - LE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO

Le attività funzionali all'insegnamento richiedono:

- adempimenti individuali che riguardano la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, la correzione degli elaborati, i rapporti individuali con le famiglie;
- adempimenti collegiali consistenti nella partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti, nonché alle attività dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione e nello svolgimento degli scrutini ed esami con la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Art. 4 - LE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE

Le attività aggiuntive deliberate dal Collegio dei docenti nell'ambito delle risorse disponibili e in coerenza con il piano dell'offerta formativa, si distinguono in:

- attività aggiuntive di insegnamento che possono svolgersi in un arco temporale di 6 ore settimanali supplementari all'orario di cattedra e destinate allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi o comunque all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa;
- attività aggiuntive funzionali all'insegnamento che consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento ai prodotti informatici.

Art. 5 - LE ATTIVITÀ COLLEGIALI E LE ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E DI FORMAZIONE IN SERVIZIO

Quanto alle attività collegiali, in attuazione dell'autonomia scolastica, i docenti nel compimento delle attività collegiali si occupano di elaborare, attuare e verificare, per gli aspetti pedagogico - didattici il PTOF, adattandone l'articolazione alle diverse esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento.

La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale (comma 124 della Legge 107 del 2015).

Le singole istituzioni scolastiche definiscono le attività di formazione in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle scuole (previsti dal regolamento contenuto nel decreto 80 del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013), sulla base delle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione. Tale Piano è adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

Al tempo stesso, la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

Art.6 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF

L'art.33 del CCNL scuola 2006/2009, in tale norma, al comma 1, recita: "Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell'offerta formativa dell'istituto e per la realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, sulla base dell'applicazione dell'art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MIM.

Tali funzioni strumentali sono identificate tra coloro che ne abbiano fatto richiesta e abbiano offerto la propria disponibilità all'incarico che ha carattere rinnovabile con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell'offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d'istituto.

La scelta viene effettuata sulla base dello stato di servizio del docente e valutando gli incarichi ricoperti e i relativi risultati, le esperienze e i progetti significativi anche di innovazione didattica realizzati nel corso dell'attività professionale, i titoli e le competenze coerenti con l'incarico da attribuire.

Art. 7 - LE ATTIVITÀ RIENTRANTI NELLE FUNZIONI STRUMENTALI

a. Le attività rientranti nelle funzioni strumentali possono riguardare:

- ◆ la gestione del Piano triennale dell'offerta formativa e in particolare il coordinamento delle attività del Piano o della progettazione curricolare, la valutazione delle attività proposte dal Piano e il coordinamento dei rapporti tra la scuola e le famiglie;
- ◆ il sostegno al lavoro dei docenti quali l'accoglienza ai nuovi docenti, la gestione del Piano di formazione e di aggiornamento, la produzione di materiali didattici, la cura della documentazione educativa, il coordinamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie e della biblioteca etc.;
- ◆ gli interventi e i servizi per gli studenti. Vi rientrano il coordinamento delle attività extracurricolari, il coordinamento e la gestione delle attività di continuità, di orientamento e di tutoraggio, il coordinamento delle attività di recupero e integrazione educativa;
- ◆ l'analisi autovalutativa dell'Istituto attraverso la predisposizione di strumenti per rilevare punti di forza e criticità, il monitoraggio delle azioni intraprese al fine di realizzare gli obiettivi di miglioramento, la lettura e restituzione degli esiti delle prove Invalsi.

Art 8 - DIRITTI DEI DOCENTI

a. I docenti hanno diritto:

- alla libertà d'insegnamento, nel rispetto della normativa vigente;
- disporre di aggiornamenti interni alla scuola;
- a conoscere e ad usufruire di tutti i servizi e le offerte culturali del territorio locale e nazionale;
- a stabilire rapporti corretti e significativi sul piano umano e culturale all'interno della scuola.

Art. 9 - DOVERI DEI DOCENTI

a. I doveri dei docenti sono disciplinati dal Ccnl. vigente. In particolare i docenti devono:

- rispettare l'alunno quale soggetto del processo formativo;
- organizzare la propria attività basandosi sui principi stabiliti dal P.T.O.F., dal Consiglio d'Istituto e dalla programmazione educativa e didattica stabilita nei dipartimenti disciplinari;
 - curare la stesura dei documenti scolastici previsti dalla legge;
 - informare le famiglie sulla programmazione educativo-didattica motivandone le scelte ed illustrandone le strategie, sull'andamento scolastico, su tempi e modalità di verifica e criteri di valutazione;
 - partecipare agli incontri degli organi collegiali organizzati in orario pomeridiano secondo il calendario concordato;
 - osservare la massima riservatezza riguardo agli atti di ufficio e alla vita di relazione nella Scuola;
 - essere presenti in sede 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni per curare l'entrata in classe degli alunni;
 - in caso di ritardo avvisare il Dirigente o il Vicario o la segreteria;
 - al cambio dell'ora raggiungere tempestivamente l'aula, in cui dovrà fare lezione;
 - essere responsabile delle aule nelle quali la classe cui è stato assegnato fa lezione, nelle ore previste dall'orario settimanale o giornaliero, nonché degli spazi in cui è incaricato della vigilanza secondo il proprio orario;
 - controllare che nessuno sporchi o danneggi aule, attrezzature, suppellettili e spazi comuni nelle ore di lezione e nei periodi in cui è incaricato della vigilanza e segnalare immediatamente al docente responsabile - ove esistente - o al Dirigente Scolastico, o a chi al momento ne fa le veci, ogni danneggiamento con il nome del responsabile;
 - prendere visione di avvisi e circolari sul sito dell'Istituto;
 - compilare i documenti connessi all'espletamento della funzione docente. Detta compilazione deve coincidere effettivamente con le fasi procedurali alle quali si riferisce. La compilazione "a posteriori" dei documenti scolastici

contravviene al principio sopra esposto ed è la causa più frequente di omissioni, registrazioni incomplete e generiche, ecc...

• verbalizzare le riunioni degli OO.CC. in modo sintetico e contenuto entro il limite strettamente indispensabile, evidenziando chiaramente (in relazione ai vari punti all'O.d.G.) più le decisioni adottate che la discussione sostenuta per pervenire alle decisioni stesse. La funzionalità dei verbali è uno degli elementi fondamentali della trasparenza e della semplificazione amministrativa.

- sorvegliare gli alunni per garantirne la sicurezza e controllarne il comportamento;
- autorizzare l'uscita degli alunni dall'aula solo per effettive necessità e controllarne il rientro;
- controllare gli alunni durante gli spostamenti all'interno dell'istituto scolastico;
- (Nella sezione artistica, il docente, qualora non possa accompagnare personalmente gli alunni interessati nei laboratori, annoterà sul registro di classe il nome dello studente e l'orario dello spostamento. Compilerà la richiesta di utilizzazione del laboratorio da inoltrare ai docenti di arte applicata.)
- controllare gli alunni durante la ricreazione;
- accertarsi che l'uscita degli allievi dall'aula avvenga in maniera ordinata e corretta;
- controllare i compiti assegnati;
- considerare nell'assegnazione dei compiti a casa i tempi necessari per il loro svolgimento;
- collaborare con i colleghi attenendosi alle linee d'intesa stabilite all'interno del team docente;
- attenersi alle deliberazioni collegiali;
- astenersi dall'uso del telefono cellulare durante l'orario di servizio;
- nelle valutazioni, attenersi agli indicatori ed ai criteri collegialmente deliberati;
- non dare lezioni private ad alunni del proprio Istituto né esaminare alunni a cui le abbiano impartite;
- prendere visione del documento di valutazione del rischio e del piano di evacuazione ed attenersi alle disposizioni in esso contenute.

Art. 10 - LE RESPONSABILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI. LE PROCEDURE SANZIONATORIE

I dipendenti pubblici, in relazione agli atti adottati ed ai propri comportamenti relativi allo svolgere del proprio servizio possono incorrere in cinque diverse tipologie di responsabilità a seconda del ruolo svolto:

Responsabilità Disciplinare

Responsabilità Civile

Responsabilità Penale

Responsabilità Amministrativo contabile

Responsabilità Dirigenziale

Il principio fondamentale che, per tutte, fonda tale configurazione è sancito nell'articolo 28 della Costituzione che recita:

“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.

Nel sistema costituzionale, quindi, la responsabilità personale del dipendente si aggiunge e concorre con la responsabilità diretta della Pubblica Amministrazione.

PRINCIPI GENERALI

Con l'art. 55 e seguenti del Dlgs 165/2001, come modificato dal CAPO V del D.lgs 150/2009, sono stati definiti la responsabilità disciplinare e il nuovo procedimento: “Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile ai rapporti di lavoro si applica l'art. 2106 del Codice Civile salvo quanto definito dal suddetto

Capo, la tipologia delle infrazioni e le relative sanzioni è definita dai contratti collettivi...” (art.55 comma2 Dlgs 165/2001).

L’art. 2106 del Codice Civile fa riferimento ai seguenti articoli che lo precedono:

Art. 2104 - Diligenza del prestatore di lavoro

“Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.

Art. 2105 - Obbligo di fedeltà

“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.

Art. 2106 - Sanzioni disciplinari

“L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione”.

RESPONSABILITÀ' DISCIPLINARE

Per effetto delle nuove norme, per il personale docente sono abrogate le competenze e le procedure previste dal T.U. 297 (artt. dal 502 al 507), mentre restano in vigore, fino al rinnovo del CCNL, le tipologie di infrazioni e le sanzioni previste agli artt. 492 e seguenti.

Per il personale ATA le fattispecie di sanzioni sono ancora disciplinate dal CCNL 29.11.2007 (artt., 92 e seguenti), mentre le competenze e le procedure sono definite dal nuovo art. 55 del D.Lgs 165/2001. Il MIUR, con la circolare 88 del 8.11.2010, ha diramato le indicazioni per l'applicazione al personale della scuola del nuovo regime di procedure per le infrazioni disciplinari. Alla circolare sono annesse le tabelle esplicative e riassuntive del regime disciplinare dei dipendenti della scuola.

Nella Circolare, inoltre, sono definiti i nuovi illeciti disciplinari e relative sanzioni introdotti dal D.lgs 150/2009.

Al CCNL 29.11.2007 sono annessi due importanti documenti che attengono alla condotta dei dipendenti, ed oggetto, quindi, di eventuali sanzioni.

Allegato 1: Codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali. Allegato 2: Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

I NUOVI ILLECITI DISCIPLINARI ART.69 D.LGS.150/09

Lo stesso art. 69, inoltre, introduce la fattispecie del licenziamento disciplinare, con preavviso o senza preavviso, nei casi previsti dal medesimo articolo (ora 55-quater del D.Lgs 165/2001).

I casi previsti non sono derogabili dai contratti collettivi.

Falsa attestazione della presenza in servizio.

Assenza priva di giustificazione per un numero di giorni superiore a tre nell'arco di un biennio ovvero mancata ripresa del servizio per assenza ingiustificata nei termini fissati dall'amministrazione.

Ingiustificato rifiuto del trasferimento.

Falsità di dichiarazioni o documenti commessi all'atto dell'assunzione. Ripetute, gravi condotte aggressive o molestie sul luogo di lavoro.

Condanna penale definitiva che prevede l'interdizione dai pubblici uffici.

E' fatta salva la disciplina civilistica del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.

LA RESPONSABILITA' CIVILE

Secondo l'art. 2043 del Codice Civile qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Questo è un principio generale cui è sottoposto tutto il personale della scuola. Tale responsabilità è ribadita

dall'art.55 del D.lgs 165/2001.

Nei casi di responsabilità disciplinare si applicano i seguenti criteri soggettivi di attribuzione:

DOLO: consapevolezza e volontà dell'evento dannoso

COLPA: negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme di legge, regolamento o disposizioni di servizio.

- COLPA GRAVE: inosservanza delle regole più elementari di diligenza e prudenza.

Per il personale della scuola (in particolare i docenti) trova applicazione l'art. 2048 del Codice Civile: "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto (*culpa in vigilando*).

Pronunce della Cassazione hanno ribadito che a carico del personale esiste una colpa presunta, nel senso che il personale scolastico deve provare di non aver potuto impedire il danno adottando tutte le misure idonee in rapporto all'età e al grado di maturità degli alunni.

La responsabilità civile del personale della scuola è inoltre regolata dall'art.61 Legge 11.7.1980 n.312. Tale legge istituisce regole riguardo la responsabilità civile conseguente a difetto di vigilanza sugli alunni nelle seguenti ipotesi:

Danni arrecati direttamente alla P.A. per effetto di comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza del personale scolastico.

Danni subiti da terzi, che l'Amministrazione è tenuta a risarcire, conseguenti a comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza del personale.

In tali casi l'Amministrazione si surroga, sostituendosi in giudizio, al personale della scuola nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

La rivalsa del danno da parte dell'Amministrazione è ammessa nei soli casi di dolo o colpa grave.

LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE

La responsabilità contabile e la responsabilità amministrativa sono articolazioni di un'unica categoria giuridica: la responsabilità patrimoniale del dipendente pubblico nei confronti dell'Amministrazione.

Il personale scolastico che con la propria condotta (attiva o omissiva) cagiona alla scuola o all'Amministrazione una concreta menomazione patrimoniale è soggetto al giudizio della Corte dei Conti per l'accertamento della responsabilità amministrativa (giudizio di rivalsa).

Nel caso del personale della scuola si applica l'art. 61 della Legge n.312/80 Altri riferimenti legislativi sono:

- R.D. N.2440 18.11.1923

- R.D. N.1214 12.7.1934

- L. 14.1.1994 N.20

- L. 20.12.1996 N.639

Il decreto Brunetta codifica alcune ipotesi di responsabilità amministrativa per danno erariale quando:

Il dirigente omette di individuare le unità di personale eccedenti secondo le modalità previste all'art.33 del D.Lgs n.165/01.

Un dipendente attesta la presenza in servizio con modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza con certificazione medica falsa, è tenuto a risarcire l'Amministrazione per il danno patrimoniale connesso alle retribuzioni indebitamente percepite nonché per il danno all'immagine (art.69).

LA RESPONSABILITA' PENALE

La responsabilità penale si configura quando il dipendente pubblico incorre nella violazione di una norma penale, vale a dire si rende autore di atti, comportamenti o omissioni qualificati come reati dalla legge penale. L'elemento soggettivo per il quale si incorre nella responsabilità penale è il dolo, mentre una condotta penalmente rilevante è punita a titolo di colpa solo nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 42 Codice Penale).

La responsabilità penale è personale, pertanto essa non si estende alla Pubblica Amministrazione. Per i pubblici dipendenti, in particolare, sono previste delle fattispecie di reati al Titolo II del c.p. – delitti contra la Pubblica Amministrazione tra i quali:

- Concussione
- Corruzione
- Peculato
- Malversazione
- Abuso d'Ufficio

I RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E QUELLO PENALE SONO REGOLATI:

- Dalla legge 27 marzo 2001 n.97
- Dagli artt. 651 e 653 del codice di procedura penale Dall'art. 69 del D.Lgs 150/2009

IL PROCEDIMENTO PENALE NON INTERROMPE QUELLO DISCIPLINARE, (Art.55-ter D.Lgs 165/2001 introdotto dall'art.69 del decreto Brunetta), salvo il caso di infrazioni per le quali è prevista la sanzione della sospensione dal servizio da 10 giorni e oltre. L'ufficio competente, valutata la complessità del caso, e fatta salva la sospensione cautelare dal servizio, può sospendere il procedimento disciplinare in attesa dell'esito del processo. (art. 55 ter comma 1).

GENITORI

Art. 1 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

Per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia si richiede ai genitori di sottoscrivere il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità.

Art. 2 - DIRITTO DI ASSEMBLEA

I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297.

Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.

L'Assemblea dei genitori può essere di classe/sezione, di plesso/scuola, dell'Istituzione Scolastica.

Art. 3 - ASSEMBLEA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Assemblea dell'Istituzione Scolastica è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Istituto, il Consiglio d'Interclasse, Intersezione, Classe, eletto dall'assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta:

- da 50 genitori;
- da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe;
- dal Consiglio d'Istituto;
- dal Dirigente Scolastico.

Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie

L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Dei lavori della Assemblea viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente.

Copia del verbale viene inviata alla Presidenza.

Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti.

Art. 4 - ACCESSO DEI GENITORI AI LOCALI SCOLASTICI

Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche, salvo casi eccezionali, autorizzati esclusivamente dal Dirigente Scolastico.

L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno, se non nei momenti istituzionalmente istituiti o in caso di richiesta di colloquio da una delle parti, precedentemente avvenuta in forma scritta e autorizzata dal D.S. o suo delegato.

I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti. In ogni caso, in occasione dei colloqui generali, è precluso l'ingresso ai minori, della cui sorveglianza il personale scolastico è impossibilitato ad occuparsi.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Alla luce dello Statuto delle studentesse e degli studenti promulgato con Decreto del Presidente della Repubblica n° 249 del 24 giugno 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 1998 come integrato e modificato dal D.P.R. 235 del 21 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2007, L'istituto Comprensivo "N.Nicolini" adotta il seguente

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.

Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.

I provvedimenti disciplinari devono avere sempre finalità educative e devono tendere a consolidare il senso di responsabilità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; esse tengono conto della situazione personale dello studente; allo studente è offerto, se possibile ed opportuno, di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

Art. 1 - DOVERI

Vivere in comunità implica l'assunzione di responsabilità nei riguardi di tutti i membri della comunità e l'adozione di comportamenti miranti al raggiungimento degli obiettivi della comunità, in una parola il rispetto di doveri.

Gli studenti sono tenuti a:

frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente gli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo;

avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro;

osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza loro impartite, in particolare non ingombrando le vie di uscita ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico;

utilizzare correttamente le strutture, i materiali ed i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;

deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

Art. 2 - MANCANZE DISCIPLINARI

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai "doveri" propri degli studenti, particolarmente:

negligenza nell'assolvimento dei doveri scolastici;

inosservanza degli orari in genere, in particolare al momento dell'ingresso in classe alla prima ora e dopo l'intervallo;

frequenti e numerose assenze, sia saltuarie sia continue, non adeguatamente e puntualmente giustificate;

comportamento disattento e disinteressato; e. uso dei cellulari in classe durante le lezioni; f. disturbo dell'attività didattica;

danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.) e violazione delle norme di sicurezza e di igiene;

inosservanza delle norme e dei divieti sanciti dal regolamento d'istituto;

scorrettezza nei rapporti interpersonali tra le varie componenti della scuola;

atti di violenza di qualsiasi genere, furto di beni, introduzione e uso di sostanze illecite, di pubblicazioni non consono al decoro, di oggetti che possano causare danni a persone o cose, utilizzo di cellulari o di internet per fini illeciti o contro la decenza.

Art. 3 SANZIONI DISCIPLINARI PER GLI ALUNNI

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica stessa.
2. Agli studenti che manchino ai doveri scolastici sono inflitte sanzioni disciplinari ispirate al principio della gradualità, in base alla gravità delle infrazioni e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. Per la declinazione di mancanze, relative sanzioni e indicazione dell'organo competente deputato alla irrogazione della sanzione stessa si rimanda all'allegato A (Tabella delle infrazioni disciplinari e relative sanzioni)
3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della gradualità. Si specifica che, data la particolare e delicata fase evolutiva che attraversano gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado, i docenti si riservano di applicare il principio di gradualità considerando, nell'irrogazione delle sanzioni, anche i seguenti elementi: contesto socioculturale di provenienza, gravità del comportamento, volontarietà dell'atto e possibilità di riparazione, peculiari condizioni dell'alunno (permanenti o temporanee).
4. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
5. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
6. Speciali sanzioni, decise dal Consiglio di Classe, possono riguardare la sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione, dal gruppo sportivo o dalle lezioni curricolari con obbligo di presenza a scuola e impegno in altre attività concordate. Tali provvedimenti saranno presi soltanto in casi particolari e dopo adeguata riflessione. In considerazione dell'obbligatorietà della frequenza e del diritto costituzionale all'istruzione, si porrà ogni cura nell'evitare l'allontanamento dell'alunno da scuola o nel ridurre tale allontanamento ad un periodo di tempo strettamente necessario.
7. Le sospensioni dall'attività didattica superiori a 15 giorni potranno essere comminate esclusivamente in casi di estrema gravità, che comportino situazioni di effettivo pericolo o documentata incompatibilità ambientale, dopo che la scuola ha esperito tutte le possibilità didattico-educative realisticamente applicabili alla situazione.
8. I provvedimenti disciplinari sono emanati dal Dirigente scolastico, direttamente o sentiti gli organi competenti. Per le sanzioni di sospensione dalla frequenza scolastica superiori a 15 giorni, il Dirigente emana il provvedimento ad esecuzione della delibera del Consiglio d'Istituto.
9. Per le sanzioni di sospensione dalla frequenza scolastica inferiori a 15 giorni, il Dirigente scolastico convoca il Consiglio di classe, che delibera in merito, dopo aver ascoltato l'alunno ed eventuali altri testimoni. Al Consiglio di Classe dovranno partecipare il Dirigente scolastico, la maggioranza assoluta dei docenti della classe. La deliberazione è assunta a maggioranza dei presenti.
10. In caso di alunni con disabilità, prima di comminare le sanzioni di maggiore gravità il Consiglio di Classe chiederà al referente ASL formale parere, che sarà acquisito agli atti.
11. A qualunque tipo di sanzione può essere aggiunto, su decisione del Consiglio di Classe, il risarcimento degli eventuali danni provocati alle cose di proprietà della scuola o dei compagni, ovvero l'esecuzione a scopo educativo di attività a favore della classe o della scuola.
12. In base al principio di gradualità, le sanzioni disciplinari sono graduate come segue:
 - richiamo verbale;
 - nota sul diario;
 - nota sul registro di classe;
 - deferimento al Dirigente scolastico;
 - ammonizione verbale da parte del Dirigente scolastico;
 - convocazione dei genitori;
 - ammonizione scritta del Dirigente scolastico;
 - riparazione del danno;

- sanzioni alternative (attività utili per la scuola e/o per i compagni, eventuale esclusione da uscite didattiche e viaggi di istruzione);
 - sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni;
 - sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni;
 - esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato;
 - denuncia o querela all'autorità giudiziaria, in base al Diritto vigente, per tutte le violazioni che costituiscono reato.
13. Il Dirigente valuterà tutti gli elementi raccolti e si pronuncerà, anche in autonomia, proponendo adeguate sanzioni disciplinari.
14. Le sanzioni disciplinari potranno essere convertite e/o accompagnate da attività in favore della comunità scolastica. I relativi provvedimenti saranno presi all'interno del Consiglio di classe, il quale, conoscendo l'alunno e le singole situazioni, può più facilmente individuare gli interventi educativi appropriati. Le attività di conversione delle sanzioni saranno, a mero titolo di esempio, le seguenti:
- attività di supporto nei laboratori inclusivi;
 - aiuto *peer to peer* a compagni di classe o altri alunni dell'Istituto;
 - aiuto nella realizzazione di progetti e attività didattiche;
 - sistemazione delle aule di laboratorio;
 - ritinteggiatura di parti di muro dei locali adibiti a uso comune;
 - cancellazione delle scritte dai banchi, dai muri, dalle porte ecc.;
 - cura del giardino della scuola;
 - lettura di alcuni articoli della Costituzione e relative riflessioni.

Tali attività non saranno mai lesive della dignità dello studente; durata e tipologia saranno decise dall'organo che determina la sanzione.

Si sottolinea, infine, l'importanza di ricorrere a tali sanzioni alternative in tutti i casi in cui si ravvisi la necessità di impartire come sanzione disciplinare una sospensione, garantendo in tal modo la presenza a scuola dell'alunno, di gran lunga preferibile all'allontanamento.

Art. 4 – ORGANO DI GARANZIA

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole Istituzioni Scolastiche. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si ritiene confermata.
2. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e composto da due docenti designati dal Consiglio d'istituto e da due rappresentanti dei genitori.
3. L'Organo di Garanzia resta in carica per il triennio corrispondente alla durata del Consiglio di Istituto e viene rinnovato a seguito di nuove elezioni del Consiglio di Istituto. La sua composizione può essere integrata con surroga, in caso di dimissioni o di trasferimento in altra scuola di uno dei membri.
4. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta dei genitori o di chiunque vi abbia interesse, anche su conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
5. Il componente che si trovi in situazione di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. il genitore dello studente destinatario della sanzione) non prenderà parte alle decisioni dell'Organo di Garanzia.

Art. 5 – REGOLAMENTO DI NETIQUETTE

(Norme di buon comportamento relativo all'utilizzo della Rete e alla pratica della Didattica Disciplinare Integrata)

Con il termine "Netiquette" si intende indicare un complesso di regole per la gestione della comunicazione a distanza, cioè una sorta di galateo che serve a migliorare lo scambio di informazioni telematiche.

Il presente articolo regola la modalità di fruizione delle lezioni a distanza ed è rivolto sia agli alunni, destinatari del servizio, sia ai genitori, ai quali corre l'obbligo di vigilarne l'osservanza. L'utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza ha scopo esclusivamente didattico e la gestione del link di accesso è strettamente riservata ai docenti. Per quanto riguarda gli aspetti legati alla privacy, si raccomanda di visionare le policy privacy dei gestori delle varie

piattaforme e le informative pubblicate all'interno del Registro Elettronico e sul sito web della scuola.

L'Aula virtuale è un ambiente formativo a tutti gli effetti, nel quale valgono le regole in vigore nell'insegnamento in presenza ed altre specificatamente adottate.

Gli alunni partecipanti sono tenuti a:

- entrare con puntualità nell'aula virtuale;
- presentarsi alla video lezione vestiti in maniera decorosa;
- silenziare il cellulare per evitare fonti di distrazione e non dedicarsi ad altre attività;
- identificarsi entrando nell'Aula virtuale con il proprio nome e cognome, evitando di utilizzare nickname;
- non divulgare ad estranei i codici e le password delle video lezioni, in quanto tale comportamento è da considerarsi una grave violazione della privacy;
- presentarsi alla videolezione provvisti dei supporti didattici necessari al suo svolgimento o con il materiale indicato dal docente;
- attivare il microfono solo dietro richiesta del docente e rispettare i turni di parola;
- attivare la telecamera in modo che il docente possa sempre avere una visione d'insieme della classe;
- esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento;
- avvalersi della chat interna alla videolezione solo se consentito dal docente e per trattare argomenti pertinenti;
- non abbandonare il collegamento fino a quando il docente non dichiara terminata la videolezione.

Verificare che tutti gli studenti si siano disconnessi è compito del docente che solo successivamente abbandonerà l'aula virtuale. Se per motivi di perdita di connessione dello stesso docente venisse interrotta la sessione, gli studenti avranno cura di lasciare l'Aula virtuale trascorsi 5 minuti.

Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli studenti, si raccomanda a tutti l'autocontrollo e il rispetto nell'uso dello strumento.

Si ricorda inoltre che, nel rispetto della normativa vigente, è assolutamente vietato catturare screen-shot dello schermo, fare e diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti alla lezione on-line.

La violazione delle norme sulla riservatezza e sul diritto di immagine, i comportamenti lesivi della dignità, del decoro e della corretta vita sociale altrui, nonché gli atti qualificabili come cyberbullismo comportano responsabilità civile e penale in capo ai responsabili e agli esercenti la potestà genitoriale.

Il Docente può decidere, a propria discrezione, di registrare la videolezione avendo accortezza di non riprendere i presenti. L'utilizzo di questo materiale video è consentito agli studenti solo come supporto per lo studio individuale. Non ne è consentita la pubblicazione.

In caso di abusi o mancato rispetto delle regole sopra citate si procederà a:

- interrompere immediatamente la lezione;
- scrivere sul Registro Elettronico una nota descrittiva di quanto accaduto;
- informare le famiglie dei comportamenti scorretti rilevati, tramite telefonata del Coordinatore di classe;
- escludere dalle videolezioni, per un massimo di due volte, gli alunni che si siano resi responsabili di comportamenti scorretti.

La necessità di dover svolgere lezioni didattiche da remoto impegna tutti a collaborare per la buona riuscita dell'azione formativa a favore degli studenti. In tal senso si rivela di fondamentale importanza una stretta sinergia con le famiglie che si impegnano a:

- Verificare che il figlio si prepari adeguatamente e con puntualità al collegamento.
- Giustificare eventuali assenze tramite messaggio privato in Piattaforma ai Docenti in orario.
- Vigilare sull'attività dei propri figli, controllando che adottino comportamenti corretti e in linea con il presente Regolamento.

a. Il Regolamento disciplinare è parte integrante del Regolamento d'Istituto.